



COMUNE DI PONZA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO E DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento interviene a favore delle famiglie e delle persone in stato di bisogno, attraverso l'erogazione di sussidi economici e prestazioni sociali agevolate al fine di contribuire al superamento delle condizioni di bisogno, nonché al fine di prevenire al deterioramento di situazioni a rischio ai sensi del Dlgs. N°109/98, 130/2000 e DPCM 242/2001.

Art. 2

Soggetti assistibili

Sono assistibili i cittadini residenti nel Comune di Ponza che evidenzino condizioni di indigenza come stabilito nei successivi articoli.

Con residenza da almeno tre anni.

Art. 3

Requisiti

Hanno diritto all'assistenza economica coloro che hanno un reddito familiare annuo certificato da attestazione I.S.E.E (Indicatore Situazione Economica Equivalente) reddito di riferimento anno precedente, pari o inferiore a € 2.400,00. Al fine di ottenere l'attestazione I.S.E.E- redditi anno precedente- il contribuente o un suo familiare, dovrà produrre la (Dichiarazione Sostitutiva Unica), resa ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni, presso

- i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F) presenti sul territorio;
- Sedi INPS.

Che il nucleo familiare al momento della richiesta, non possiedono autovetture superiore a 1200 CC.
Motocicli superiori a 150 CC.

Natanti o imbarcazioni da diporto con apparato motore superiore ai 25 CV.

Art. 4

Indicatore della situazione economica (I.S.E)

- 1) La valutazione della situazione del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R n.223 /89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, come meglio specificato al successivo comma 4;
- 2) In deroga al comma precedente e, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate per i soggetti di età superiore ai 65 anni accertati e non autosufficienti, o con handicap grave accertato ai sensi della Legge 104/92, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente;
- 3) L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità specificate negli articoli seguenti applicando gli eventuali fattori correttivi;
- 4) Famiglia anagrafica e soggetti a carico ai fini IRPEF. Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme *"di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune"* (articolo 4 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223).

Per le donne coniugate o vedove, occorre indicare il cognome da nubile.

5) I soggetti a carico ai fini IRPEF normalmente sono già presenti nella famiglia anagrafica.

Art. 5

Modalità di calcolo del reddito

- a) Il reddito deve essere determinato per ogni singolo componente il nucleo familiare. I redditi da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica sono quelli relativi all'ultima dichiarazione dei redditi, se presentata, ovvero dal CUD (Certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n.600/73). In mancanza di tale documentazione in quanto non ancora disponibile, si deve far riferimento alla dichiarazione dei redditi o altra certificazione di redditi dell'anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
 - b) Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'art. 3 commi 2, 3, 4, del D.P.C.M 7 Maggio 1999 n.221.
- Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

Art. 6

Modalità di calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare sia il patrimonio mobiliare che quello immobiliare al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
 - a) il patrimonio mobiliare deve essere valutato secondo le norme contenute nell'art. 3 commi 2,3,4, del D.P.C.M 7 Maggio 1999, n.221 e successive modificazioni e integrazioni. L'elencazione delle componenti patrimoniali contenute nelle citate disposizioni è considerata esaustiva per cui non si terrà conto di nessun bene mobile posseduto in aggiunta a quelli specificatamente elencati dal legislatore. A titolo esemplificativo si riportano i valori principali da indicare:

Componenti patrimoniali

Depositi e conti correnti bancari; Depositi e conti correnti postali; Titoli di stato, obbligazioni e certificati di deposito e credito buoni fruttiferi e assimilati; Azioni o quote di OICR; Partecipazioni azionarie in società quotate in mercati regolamentari; Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari; Partecipazioni in società non azionarie; Masse patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati; Altri strumenti e rapporti finanziari; Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione; Contratti di assicurazione sulla vita a premio unico; Imprese individuali possedute.

b) il patrimonio immobiliare è costituito dagli immobili posseduti alla data del 31 dicembre. Nella valutazione delle componenti del patrimonio immobiliare una particolare attenzione viene riservata ai terreni agricoli e agli immobili per i quali non è dovuta imposta, il cui valore deve essere dichiarato ai fini ISE anche se gli stessi sono esenti da imposta. Gli eventuali mutui che gravano sugli immobili sono valutati solo se relativi all'acquisto degli immobili stessi ed indicati pro quota ad ogni singolo sottoscrittore, la quota di capitale residua al 31 dicembre dell'anno di riferimento viene desunta dal prospetto di ammortamento del mutuo che l'istituto di credito rilascia all'atto della stipula del contratto o su richiesta del cliente. La documentazione occorrente per la DSU è data dalla dichiarazione ICI, certificato catastale o altro documento idoneo (dichiarazione di successione, atto di acquisto o vendita).

Art. 7

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E)-Parametri

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

N° componenti il nucleo

1

2

Parametri

1,00

1,57

Piazza Carlo Pisacane - 04027 Ponza LT Tel. 077180108 Fax 0771820212

3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopraindicati sono maggiorati nel modo seguente:
- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - + 0,20 in caso di assenza di un coniuge o presenza di figli minori;
 - + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3 comma 3 della legge n.104/1992 o di invalidità superiore al 66%, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^;
 - + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa così come determinata all'art.5 comma 2 del D.P.C.M. n.221/99.
3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal Parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare eventualmente incrementato del parametro o parametri correttivi.

Art. 8

Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E) e prestazioni comunali agevolate

- L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E) e il parametro di cui all'art. 7 del presente regolamento.
- Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale, nel determinare annualmente le tariffe, stabilirà il livello della situazione economica equivalente entro il quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni, tale livello potrà essere variato in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività in altri casi tali da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione del bilancio.

Art. 9

Modalità attuative

- Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, l'ISEE e una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. La dichiarazione sostitutiva viene redatta conformemente al modello-tipo di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs.n.109/98.
- Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.lgs n.193/2003.
- In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
- La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.

Art.10

Modalità applicative

L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia ISSE determinata in applicazione del precedente art.3. La possibilità che il nucleo familiare risulti e risieda in abitazione in locazione da diritto ad un eventuale riduzione in sede di domanda pari a € 1000,00 da effettuarsi sul valore ISEE.

Art.11 Competenze

Le agevolazioni saranno concesse con determina dirigenziale, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Spetta, all'assistente sociale, espletare tutte le azioni volte a sensibilizzare l'utenza circa al veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso dell'Ente Locale. Nel caso in cui lo ritenga necessario, potrà richiedere i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 12 Modalità di erogazione di contributi economici

I contributi economici saranno erogati, compatibilmente con la disponibilità finanziaria a favore degli aventi diritto come segue:

- € 600 annui per nuclei familiari di 1 componente
- € 800 annui per nuclei familiari di 2 componenti
- € 900 annui per nuclei familiari di 3 componenti
- € 1000 annui per nuclei familiari con più di tre componenti.

Sono considerati contributi economici anche l'esenzione pasti mensa scolastica o la riduzione importi tributi comunali.

In caso di concessione dei contributi di cui al comma 2, l'importo non può superare i limiti di cui ai contributi stabiliti al comma 1. Il richiedente è tenuto a comunicare obbligatoriamente all'Amministrazione Comunale l'eventuale perdita delle condizioni che hanno dato diritto all'assistenza.

Art. 13 Interventi straordinari e di estrema urgenza

Nei casi eccezionali di seguito elencati, comprovati da idonea documentazione (se medica questa dovrà essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica) la Giunta Comunale, su relazione dell'assistente sociale, potrà erogare contributi straordinari, per un importo massimo di € 1000,00 annui nei seguenti casi:

- Morte di un familiare, unica fonte di reddito;
- Malati terminali (AIDS; Tumori);
- Persone affette da patologie rare (es. leucodistrofia, anemia mediterranea, ecc.);
- Trapianto d'organi;
- Ricoveri ricorrenti per patologie invalidanti (almeno 75% d'invalidità riconosciuta dall'apposita Commissione);
- Terapie non effettuabili nella ASL di appartenenza;
- Interventi chirurgici, su specifica certificazione dello specialista della branca relativa della ASL, non effettuabili ne coperti dalla ASL di appartenenza;

Art. 14
Concorrenza Massima

Contributi saranno concessi fino alla concorrenza massima degli interventi previsti in fase di bilancio di previsione.

Art.15
Modulistica

Le domande di contributo dovranno pervenire all'ente su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio servizi sociali dell'Ente .
Autocertificazione da parte dei familiari i anche non conviventi , dell'impossibilità a poter assistere economicamente, richiedente dei contributi.